



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata NOSTRA AETATE Aps

L'anno 2017 il mese di ottobre il giorno 10 in Via Piero Gobetti, 10 Desenzano del Garda (BS), sono presenti i signori:

1. **Iris Bellini**, nata a Desenzano del Garda (Bs) il 21 novembre 1959 e residente a Desenzano del Garda (Bs) in Via Giunio Bruto n° 3, cod. fisc. BLLRSI59S61D284N – socio sostenitore;
2. **Bellini Mario** nato a Desenzano del Garda (BS) il 27.08.1961 e residente a Desenzano del Garda (BS) cap 25015 in Via Pietro Gobetti, 10 - CF BLLMRA61M27D284J - socio fondatore;
3. **Bonato Nicola** nato a Rovereto (TN) il 11.07.1972 e residente a Folgaria (TN) cap 38064 in Via Galileo Galilei, 11/1 - CF BNTNCL72L11H612E - socio fondatore;
4. **Fornasari Ugo** nato a Brescia (BS) il 11.06.1958 e residente a Desenzano del Garda (BS) cap 25015 in Via Giuseppe Masotti, 15 - CF FRNGUO58H17B157J - socio fondatore;
5. **Profita Marco** nato Palermo (PA) il 09.10.1992 e residente a Castiglione delle Stiviere (MN) cap 46043 in Via Gaia, 20 - CF PRFMRC92R09G273C – socio operatore;
6. **Tomasoni Piergiuseppe** nato a Ghedi (BS) il 11.08.1963 e residente a Montichiari (BS) cap 25018 in Via Casarole, 1 – CF TMSPGS63M11D999V – socio fondatore;
7. **Tresanti Tiziano** nato a Rovereto (TN) il 30.09.1974 e residente a Pomarolo (TN) cap 38060 in Piazza Cesare Battisti, 11 – CF TRSTZN74P30H612Y – socio operatore.

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi della L.383/2000, tra i Signori di cui sopra, l'Associazione di promozione sociale denominata "NOSTRA AETATE Aps".

ART. 2 L'associazione ha sede in: Desenzano del Garda (BS) Via Pietro Gobetti, 10.

ART.3 L'associazione ha come scopo: l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

ART. 4 L'associazione ha durata sino al 31.12.2030 e potrà essere tacitamente prorogata di anno in anno.

ART.5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART.6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i signori:

- Bonato Nicola – Presidente;

- Tomasoni Piergiuseppe – Vice Presidente;
- Bellini Mario – Segretario;
- Fornasari Ugo – Tesoriere.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2017.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 24 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Desenzano del Garda 10 Ottobre 2017.

Firme dei soci presenti:

Signora IRIS BELLINI

Signor MARIO BELLINI

Signor NICOLA BONATO

Signor UGO FORNASARI

Signor MARCO PROFITA

Signor PIERGIUSEPPE TOMASONI

Signor TIZIANO TRESANTI

Bellini Iris
Bellini Mario
Nic Bonato
Ugo Fornasari
Marco Profita
Piergiuseppe Tomasoni
Tiziano Tresanti

REGISTRATO A MONTECHIARI - 8 NOV. 2017 N° 2275 Serie 3
 Costo € 200,00 (suo)
 Per Imposta Registro € 200,00 Per Tributi Speciali €

Firma su delega del Direttore Provinciale
 Generoso Biondi
 Il Funzionario
 Patrizia Orando



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NOSTRA AETATE APS"



Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del D.L. 3.07.2017 n. 117,

l'associazione di promozione sociale denominata **"Nostra Aetate Aps"** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Desenzano del Garda, via Pietro Gobetti, 10 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, qualora l'assemblea dei soci lo deciderà, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

"Nostra Aetate Aps" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e

la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Dottrina Sociale della Chiesa che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone, in via indicativa ma non esaustiva:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio nazionale ed internazionale;

Inoltre svolgerà le seguenti ulteriori attività, con criteri ed opzioni di volta in volta resi possibili dalle energie dispiegabili e dalle risorse finanziarie a propria disposizione:

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, anche di natura turistica, somministrativa collaterali e non alla creazione di eventi di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché alla formazione di persone impegnate socialmente e politicamente a vario titolo;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle in precedenza descritte, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tutte le attività descritte dovranno essere effettuate in base alle norme guida ed alla normativa vigente.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà con i criteri dianzi espressi.

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, ma con un minimo di sette persone, ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, se quest'ultime sono altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già socie, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci, possono essere:

- **Soci Fondatori** - Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che nell'atto costitutivo sono considerati tali e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo, versando una quota di € 500,00.

- *Soci Operativi (detti anche Volontari)* - Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Costoro hanno diritto al mero rimborso spese nei termini previsti dal regolamento o dal Consiglio Direttivo.

- *Soci Onorari* - Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- *Soci Sostenitori* - Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- *Decesso;*

- *Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.*

- *Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.*

- *Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.*

- *Decadenza: quando il socio non partecipi alla vita dell'associazione intendendo con ciò la non partecipazione ad almeno tre assemblee di seguito o la non operatività del medesimo per un periodo superiore ai sei mesi, fatto salve cause di forza maggiore, indicata dal Consiglio Direttivo.*

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, raccolta fondi ecc.);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi nazionali od internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,



b) il Consiglio Direttivo;

c) il Revisore in quanto previsto dalle norme vigenti;

d) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e/o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tale attività di controllo deve essere effettuata con modalità che non ostacoli il funzionamento della Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento

Handwritten signatures and initials on the right margin:
Three signatures at the top.
A signature in the middle.
A signature below that.
The initials "Z.P." at the bottom.

dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.



Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere, il segretario ed il responsabile culturale, quest'ultimo senza facoltà di azione amministrativa. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica (da due a quattro) anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica certificata e/o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica da due a quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;*
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;*
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;*
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N.P.

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 21

L'Organo di Controllo dell'associazione è composto da un Revisore. Cotesto è nominato dall'assemblea nel rispetto dei parametri di necessità dati dalla normativa vigente e dura in carica tre anni. Il Revisore ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Revisore potrà altresì indirizzare al presidente e ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso al revisore, se esterno alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 24

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile e del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 , n. 117 e succ. modifiche ed integrazioni.

I Soci costituenti:

Signora IRIS BELLINI

Signor MARIO BELLINI

Signor NICOLA BONATO

Signor UGO FORNASARI

Signor MARCO PROFITA

Signor PIERGIUSEPPE TOMASONI

Signor TIZIANO TRESANTI

Bellini

Bellini

Nicola Bonato

Ugo Fornasari

Marco Profita

Piergiuseppe Tomasoni



